



COMITATO di QUARTIERE di CASE ROSSE

Comitato indipendente e trasparente della Società Civile

(Istituito nell'Assemblea Pubblica del 4/05/2000, costituito il 19/09/2009 e registrato all'Uff. Entrate il 26/07/2012)

E-Mail: comitatocaserosse@gmail.com – Sito: <http://www.comitatocaserosse.it>

Codice Fiscale: 97709660589 - Cod. Attività: 949910 – Attività di organizzazioni per la tutela e gli interessi dei Cittadini

STATUTO

Art.1 - NATURA DEL COMITATO

Il **comitato di quartiere** non ha scopi di lucro (no profit), ha carattere volontario ispirandosi ai principi della L. 266/91 è un'Associazione a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, è apartitico e mantiene la propria autonomia nei confronti dei partiti politici, delle associazioni sportive, sociali e culturali operanti nel o fuori il quartiere; formato da cittadini che si incontrano attraverso riunioni periodiche. Agisce al fine di rendere responsabile la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei cittadini del quartiere presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione. Il presente Comitato ricade tra le Associazioni non riconosciute menzionate dall'art. 36 del codice civile.

Art.2 - COMPITI ED OBBLIGHI DEL COMITATO

- a) Creare una Comunità che abbia forte senso di appartenenza al territorio attraverso iniziative a carattere sociale, culturale ed agonistico con particolare riferimento ai giovani.
- b) Perseguire con tutte le forze la vivibilità del proprio territorio attraverso la rimozione delle cause di inquinamento esistenti e attraverso la realizzazione di strutture e servizi per i cittadini. La promiscuità del territorio di tipo industriale e residenziale è infatti all'origine dei notevoli disagi che gli abitanti di Case Rosse e Settecamini sono costretti a subire per l'inquinamento ambientale e la mobilità.
- c) Evidenziare e dibattere i problemi del quartiere in costante rapporto con le attività e la situazione locale degli organi comunali e municipali, ai quali il Comitato indirizzerà, ove opportuno, indicazioni e proposte inerenti le tematiche di competenza.
- d) Sensibilizzare i cittadini ai problemi del quartiere ed informarli sulla evoluzione delle iniziative di volta in volta prese e dei risultati ottenuti attraverso un "Notiziario di Quartiere" o altri strumenti ritenuti più opportuni.
- e) Promuovere studi, convegni ed indagini sui problemi di interesse collettivo
- f) Invitare alle sedute del Comitato, quando richiesto, rappresentanti del Municipio, del Comune, della Regione, della Provincia, del Parlamento e di altri Enti, purché riferiscano su problemi specifici proponendo interventi concreti e costruttivi.
- g) Promuovere forme di consultazione dei cittadini assicurando un ampio dibattito ed una corretta informazione.
- h) Promuovere rapporti con gli organi rappresentativi dei quartieri limitrofi e con le Associazioni dello stesso Quartiere con lo scopo di affrontare assieme la soluzione di problemi comuni

Art.3 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Organi del Comitato sono:

- il Comitato
- il Direttivo con un Coordinatore

Tutte le cariche sono a titolo gratuito ed hanno una durata di 5 anni

Art.4 - IL COMITATO

Il Comitato è un organo di aggregazione aperto a tutti i cittadini del territorio senza alcuna limitazione e rappresenta un punto di riferimento per la tutela e lo sviluppo sia del territorio che degli interessi culturali, sociali e lavorativi dei suoi residenti.

I Membri del Comitato sono cittadini che non militano in nessun partito politico, ma perseguono esclusivamente gli interessi e le aspettative della collettività. Possono far parte del Comitato le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata al responsabile. L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Con lo scopo di creare un fondo spese minimo per la normale gestione delle attività del Comitato tutti i soci verseranno una quota annuale di 5 (cinque) euro. Il socio che non versi la quota nei termini previsti dovrà corrispondere gli interessi di mora nella misura legale per ogni anno di ritardo. Il mancato versamento della quota per due anni consecutivi, viene interpretata come la mancanza di volontà del socio a proseguire la sua appartenenza al Comitato. Pertanto, dopo opportuno sollecito di pagamento con richiamo alla sua conseguente decadenza, il socio che non salda quanto dovuto viene considerato rinunciatario/decaduto.

L'adesione al Comitato comporta per l'associato maggiore di età:

- il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del Comitato, secondo la procedura
- l'elezione delle cariche associative
- la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'Associazione
- deliberare sulle modifiche al presente statuto
- l'approvazione dei bilanci
- approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione
- decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
- deliberare durante la vita dell'Associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- creare un fondo spese minimo per la normale gestione delle attività del Comitato attraverso un contributo economico di una quota annuale di 5 (cinque) euro

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Per la nomina del Coordinatore, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art.5 - IL DIRETTIVO E IL COORDINATORE

Il Direttivo è un organo di Rappresentanza del Comitato. In una delle prime sedute il Comitato elegge i membri del Direttivo che devono essere almeno 3 e potranno essere incrementati in qualsiasi momento se necessario. Per ciascun membro è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

Il Direttivo nomina, tra i suoi membri, un Coordinatore che resta in carica fino alla nomina del successivo.

Lo stesso Direttivo nomina un nuovo Coordinatore a seguito di sue dimissioni o per altri motivi legati al buon funzionamento del Comitato.

Se ritenuto utile si elegge anche il Segretario che ha la funzione di assistere il Direttivo e di archiviare e custodire tutto il materiale cartaceo esistente e quello prodotto nel corso del mandato.

Nelle Riunioni e nelle Assemblee il Coordinatore assume la funzione di Moderatore. Nei rapporti con le funzioni Istituzionali, Tecniche ed Amministrative, oltre al Coordinatore parteciperanno i Membri del Comitato e/o del Direttivo che avranno più conoscenze specifiche sugli argomenti in esame.

Il Coordinatore, ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'Associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse all'attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della Associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell'Associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'Associazione con la dicitura "per" seguita dall'indicazione di uno degli organi statuari.

Art.6 - INGRESSO

Tutti i cittadini possono chiedere di far parte del Comitato in qualsiasi momento per offrire la propria collaborazione e disponibilità. La richiesta viene generalmente accolta senza formalità. Solo in casi eccezionali il Direttivo, sentito il parere del Comitato, può respingere la richiesta motivandola.

Art.7 - REQUISITI

I membri del Comitato dovranno avere, preferibilmente, la residenza o il domicilio abituale nel territorio. Ciascun membro del Comitato e i membri del Direttivo scelgono la forma di collaborazione a loro più congeniale, ma si devono impegnare a portare a termine gli incarichi affidati. Solo se impossibilitati temporaneamente, essi devono darne comunicazione preventiva al Direttivo o trovare un loro sostituto tra i membri del Comitato.

Art.8 - DURATA

La carica dei membri del Direttivo ha una durata di 5 anni. Alla scadenza il Comitato eleggerà il nuovo Direttivo anche confermando i membri uscenti.

I membri del Comitato e del Direttivo decadono dal mandato nel caso di ingiustificata assenza per oltre 10 sedute consecutive o per uso scorretto della carica e/o per iniziative non specificatamente autorizzate dal Comitato o dal Direttivo. In ogni caso sarà il Comitato a decidere, per votazione con maggioranza relativa, sulle eventuali responsabilità.

Si considerano rinunciatari/decaduti i membri del Comitato che per due anni consecutivi non versano la quota annuale come riportato all'Art. 4.

Nel caso in cui i membri del Comitato, compreso il Direttivo, dovessero ridursi in meno di cinque le funzioni del Comitato verranno sospese fino all'inserimento di almeno un nuovo membro.

Art.9- LE SEDUTE

Il Comitato si riunisce quando necessario su convocazione del Coordinatore o di uno dei membri del Direttivo. Tutte le sedute sono pubbliche. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 5 membri, Direttivo compreso.

Il Direttivo ha facoltà di riunirsi quando lo ritiene più opportuno per discutere le iniziative da proporre al Comitato in merito a determinati problemi o argomenti. In caso di urgenza il Direttivo può anche prendere decisioni informandone successivamente il Comitato.

Art.10 - ASSEMBLEE

Il Coordinatore o il Direttivo, è tenuto a convocare il Comitato, quando necessario, e comunque almeno una volta l'anno

Art.10 bis – USO di INTERNET

L'Assemblea del 13 maggio 2013 ha deliberato che le convocazioni per riunioni, incontri o assemblee e le comunicazioni, discussioni ed eventuali approvazioni di documenti possano avvenire attraverso lo scambio di mail tra i membri del Comitato e/o del Direttivo, considerando questo strumento come valido e sostitutivo, ove possibile, alle normali riunioni. Inoltre l'Assemblea ha deliberato che per le presenze all'Assemblea Ordinaria siano ammesse fino a tre deleghe di singoli membri ad ogni membro partecipante.

Art.11 – GRUPPI OPERATIVI

Il Comitato, tra l'altro, ha il compito di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini con lo scopo di creare Gruppi di Lavoro specifici per la soluzione di problemi e per la promozione o la gestione di iniziative a carattere culturale, ricreativo o agonistico di breve o di lungo periodo.

Art.12 – LA DOCUMENTAZIONE

Tutta la Documentazione è custodita per argomento da uno o più Membri, oppure dal Coordinatore o dal Segretario, se nominato. Tutta la documentazione rappresenta un archivio storico di proprietà esclusiva del Comitato.

Art.13 - SEDE

Il Comitato ha sede nei locali da esso appositamente reperiti o messi a disposizione da Cittadini o Istituzioni.

Art.14 – TITOLARITA' DEL NOME

La denominazione "COMITATO di QUARTIERE di CASE ROSSE" ha la Titolarità del Nome e del Logo che non possono essere utilizzati da altri.

Art.15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

- L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Comitato annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Esecutivo predispose il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocanda, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dal Comitato a spese del richiedente.
- Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- Il Comitato può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. All'Associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 16 - ESTINZIONE

L'estinzione del Comitato è deliberata dall'Assemblea dei Soci formata secondo le procedure descritte negli artt. 8 e 10 con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentiti i soci fondatori non dimissionari e l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE

Il presente statuto, viene depositato e registrato ai sensi della legge 266/91, DLgs. 460/1997 dal Coordinatore o da persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro come stabilito dall'art. 8, primo comma della legge 11 agosto 1991, n 266 – Legge quadro sul volontariato e rese attuabili dalla Circolare 25 Febbraio 1992, n 3 pag. 26, quartultimo capoverso, del Ministero delle Finanze.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni e, in materia di Associazioni di tutela dell'ambiente e degli animali, e in materia di Associazioni di volontariato.

ART. 18 - NORMA TRANSITORIA

Ai fini necessari per l'iscrizione dell'Associazione nei relativi albi, elenchi ed altro il Coordinatore è autorizzato ad apportare le modifiche allo statuto che si rendano necessarie previste da leggi e regolamenti.